Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 27 gennaio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Terlizzi.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Terlizzi (Bari), al quale la legge assegna trenta membri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1983.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale, ai sensi delle vigenti norme, il predetto bilancio doveva essere approvato, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo di Bari, con decreto n. 63474 del 12 ottobre 1983, notificato a tutti i consiglieri, disponeva una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale affinché provvedesse al citato adempimento, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Le sedute, fissate nei giorni 24 e 29 ottobre 1983, risultavano infruttuose ai fini dell'approvazione del bilancio 1983.

Pertanto, la sezione di controllo, con provvedimento n. 222/S del 5 novembre 1983, nominava un commissario *ad acta* che in data 12 novembre 1983, approvava il bilancio di previsione 1983.

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge n. 964/1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1983, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Terlizzi (Bari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Ferorelli.

Roma, addì 5 gennaio 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Terlizzi (Bari) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1983 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Terlizzi (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Ferorelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1984

PERTINI

SCALFARO

(339)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 gennaio 1984.

Determinazione della misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni RCA sono tenute a versare per il 1984 all'INA - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 1984 la misura del contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma « Fondo di garanzia per

le vittime della strada », da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;

Visto il rendiconto della gestione « Fondo di garanzia vittime della strada » per l'anno 1982 approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in data 20 ottobre 1983;

Vista la nota n. 400057 in data 11 gennaio 1984 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, relativa alla determinazione della misura del contributo da versare al predetto Fondo per l'anno 1984;

Ritenuta l'opportunità di disporre una variazione in diminuzione della misura del contributo dovuto per l'anno 1984 in relazione alle risultanze del rendiconto anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1984 allo Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » è determinato nella misura del 2 % dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita, per l'esercizio medesimo, ai sensi dell'art. 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 1984 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1984 determinato applicando l'aliquota del 2 % sui premi incassati per l'esercizio 1982 al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabiliti con decreto ministeriale 23 gennaio 1984.

Roma, addì 23 gennaio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(412)

DECRETO 23 gennaio 1984.

Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati e dai conferimenti acquisiti nell'esercizio 1984 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed in particolare l'art. 123 in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del medesimo testo unico, che sono commisurati ai primi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi incassati depurati di una aliquota per gli oneri di gestione determinata con apposito decreto;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota n. 400059 in data 11 gennaio 1984 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, relativa alla determinazione della misura degli oneri di gestione per l'anno 1984;

Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci dell'esercizio 1982 delle imprese di assicurazione risulta che per i rami danni le spese generali sono state pari ad un dieci per cento circa dei premi e dei relativi accessori;

Ritenuta l'opportunità di determinare la medesima aliquota per oneri di gestione sia per tutti i premi di assicurazione che per i conferimenti acquisiti dagli enti di gestione fiduciaria;

Decreta:

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 1984, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione e sui conferimenti acquisiti nel medesimo esercizio dagli enti di gestione fiduciaria, depurati della aliquota per oneri di gestione, pari al 10 % (dieci per cento) dei predetti premi e conferimenti.

Roma, addì 23 gennaio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(413)

DECRETO 23 gennaio 1984.

Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati e dai conferimenti acquisiti nell'esercizio 1983 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed in particolare l'art. 123 in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del medesimo testo unico, che sono commisurati ai premi, esclu-

se le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi incassati depurati di una aliquota per gli oneri di gestione determinata con apposito decreto;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 1983, sui premi incassati e sui conferimenti acquisiti nel medesimo esercizio depurati della aliquota per oneri di gestione:

del 23 per cento per i premi di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

del 22 per cento per i premi di assicurazione contro i danni;

del 15 per cento per i premi incassati dalle imprese che esercitano la riassicurazione, nonché per i conferimenti acquisiti dagli enti di gestione fiduciaria.

Roma, addì 23 gennaio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(414)

DECRETO 23 gennaio 1984.

Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati e dai conferimenti acquisiti nell'esercizio 1982 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed in particolare, l'art. 123 in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del medesimo testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi incassati depurati di una aliquota per gli oneri di gestione determinata con apposito decreto;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 1982, sui premi incassati e sui conferimenti acquisiti nel medesimo esercizio depurati della aliquota per oneri di gestione:

del 23 per cento per i premi di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

del 22 per cento per i premi di assicurazione contro i danni;

del 15 per cento per i premi incassati dalle imprese che esercitano la riassicurazione, nonché per i conferimenti acquisiti dagli enti di gestione fiduciaria.

Roma, addì 23 gennaio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(415)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 gennaio 1984.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere per l'anno 1984 sulle operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, effettuate con raccolta sul mercato internazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto, in particolare, l'art. 18, quarto comma, della stessa legge il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il CICR;

Visto il successivo art. 24 della ripetuta legge n. 227, il quale, nel testo modificato dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito nella legge 27 luglio 1978, n. 393, prevede che il Mediocredito centrale può accordare agevolazioni su operazioni all'esportazione agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero, agli acquirenti e committenti esteri di beni, servizi, ecc., nonché a favore di istituti e banche nazionali ed estere che operino con raccolta di mezzi sul mercato internazionale;

Visto il proprio decreto del 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 16 gennaio 1979, con il quale si è provveduto a disciplinare

l'intervento del Mediocredito centrale sulle cennate operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visti in particolare, gli articoli 3 e 9 del citato decreto, i quali fissano le commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti finanziatori per l'anno 1978;

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 12 aprile 1982) con il quale sono state determinate le commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti finanziatori per l'anno 1982, commissioni rimaste invariate anche per l'anno 1983;

Ritenuto che a termini dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 2 dicembre 1978 la variazione o la conferma delle commissioni stesse sarà stabilita con provvedimento del Ministero del tesoro sentita la Banca d'Italia e resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

Vista la proposta formulata dalla Banca d'Italia di confermare la misura delle commissioni in parola anche per l'anno 1984;

Ritenuto che tale proposta può essere condivisa e occorrendo provvedere in merito;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1984 resta pari:

a) all'1,60% annuo per i finanziamenti all'esportazione che sono effettuati con mezzi finanziari reperiti sul mercato internazionale;

b) all'1,60% annuo per le operazioni di smobilizzo « pro-solvendo » qualora il titolo venga ceduto dall'intermediario creditizio con girata piena; la commissione è ridotta all'1% annuo qualora il titolo venga ceduto senza garanzia dall'intermediario;

c) all'1% *una tantum* per le operazioni di smobilizzo « pro-soluto ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1984

Il Ministro: GORIA

(298)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 15 luglio 1983, n. **816**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Perugia.

N. 816. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di micologia della facoltà di agraria dell'Università di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 208

DECRETO 15 luglio 1983, n. **817**.

Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Siena.

N. 817. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, tre posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Siena come segue:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di neurochirurgia . . . . . . posti 1
istituto di pediatria sociale e puericultura » 1

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di storia della critica letteraria » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 210

DECRETO 1° agosto 1983, n. **818**.

Assegnazione di nove posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma.

N. 818. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, nove posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Roma come segue:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chimica biologica . . . . . posti 1
istituto di farmacologia . . . . » 1
istituto di anestesiologia e rianimazione » 1
istituto di clinica dermatologica . . . . » 2
istituto di clinica delle malattie infettive e tropicali . . . . » 2
istituto di II clinica neurologica . . . » 1
istituto policattedra di urologia . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 211

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 790: « Autorizzazione alla "Fondazione Italo Monzino", in Milano, ad accettare una donazione ». (Decreto pubblicato in sunto nella « Gazzetta Ufficiale » n. 16 del 17 gennaio 1984).

Nel testo del sunto del decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe dove è scritto: « ..., consistente in *4.400.000* azioni ... », leggasi: « ..., consistente in *4.440.000* azioni ... ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ittica nazionale di Pietrasanta (Lucca), è prolungata al 24 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ittica nazionale di Pietrasanta (Lucca), è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Franchi di Prato, stabilimenti in Firenze, Prato (Firenze) e Pistoia, è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlas Holzwerke di Riva del Garda (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1982 al 13 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlas Holzwerke di Riva del Garda (Trento), è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Famotex di Bomba (Chieti), è prolungata al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fir - Feltrifici italiani riuniti di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1982 al 5 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fir - Feltrifici italiani riuniti di Torino, è prolungata al 5 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fir - Feltrifici italiani riuniti di Torino, è prolungata al 4 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove edizioni popolari, con sede in Milano, è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.D.I. - Società Dolomite Italiana S.p.a., con sede e stabilimento in Gardone Valtrompia (Brescia), è prolungata all'8 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santo Dasso, con sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo, è prolungata al 13 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acquatex, con sede di S. Martino Buon Albergo (Verona), stabilimenti in Montecchia e Schioppo di Montecchia (Verona), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F. Lavaggi & Figlio, con sede in Trofarello (Torino), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lacedelli, stabilimento in Campo Tures (Bolzano), è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevola-

zioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novex, con sede e stabilimento in Venegono Superiore (Varese), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novex, con sede e stabilimento in Venegono Superiore (Varese), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Gesta S.p.a., in Priolo (Siracusa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Thor Fiap, con sede in Frossasco (Torino), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telamin di Lavinio (Roma), è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telamin di Lavinio (Roma), è prolungata al 20 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santo Dasso, con sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo, è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Omega, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Omega, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alpa, con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alpa, con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(325)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

Corso dei cambi del 24 gennaio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1718,750	1718,750	1718,70	1718,750	1718,75	1718,75	1718,750	1718,750	1718,750	1718,25
Marco germanico .	607,760	607,760	608 —	607,760	608,80	607,76	607,800	607,760	607,760	607,75
Franco francese .	198,680	198,680	198,50	198,680	198,95	198,68	198,690	198,680	198,680	198,68
Fiorino olandese .	540,120	540,120	540,50	540,120	541,10	540,12	540,370	540,120	540,120	540,12
Franco belga . . .	29,706	29,706	29,79	29,706	29,83	29,70	29,740	29,706	29,706	29,70
Lira sterlina . . .	2401,200	2401,200	2405 —	2401,200	2410,80	2401,20	2403 —	2401,200	2401,200	2401,20
Lira irlandese . .	1879,600	1879,600	1883 —	1879,600	1879 —	1879,60	1884 —	1879,600	1879,600	—
Corona danese . .	167,540	167,540	167,80	167,540	167,65	167,54	167,550	167,540	167,540	167,55
E.C.U.	1371,410	1371,410	1371,41	1371,410	1371,41	1371,41	1371,410	1371,410	1371,410	1371,41
Dollaro canadese .	1376,100	1376,100	1377 —	1376,100	1375,40	1376,10	1378 —	1376,100	1376,100	1376,10
Yen giapponese .	7,327	7,327	7,34	7,327	7,329	7,32	7,331	7,327	7,327	7,32
Franco svizzero .	763,700	763,700	765 —	763,700	766,50	763,70	763,100	763,700	763,700	763,70
Scellino austriaco .	86,112	86,112	86,29	86,112	86,35	86,11	86,070	86,112	86,112	86,11
Corona norvegese .	217,460	217,460	217,75	217,460	217,90	217,46	217,400	217,460	217,460	217,45
Corona svedese .	210 —	210 —	210,10	210 —	210,10	210 —	209,970	210 —	210 —	210 —
FIM . .	288,350	288,350	288,50	288,350	288,55	288,35	288,440	288,350	288,350	—
Escudo portoghese .	12,580	12,580	12,65	12,580	12,65	12,58	12,600	12,580	12,580	12,58
Peseta spagnola .	10,747	10,747	10,77	10,747	10,76	10,74	10,752	10,747	10,747	10,47

Media dei titoli del 24 gennaio 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 . . .	40,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 . . .	92,800
» 6 % » » 1970-85 . .	91,750
» 6 % » » 1971-86 . .	86,400
» 6 % » » 1972-87 . .	80,750
» 9 % » » 1975-90 . .	81,600
» 9 % » » 1976-91 . . .	79,100
» 10 % » » 1977-92 . . .	81,450
» 12 % (Beni Esteri 1980)	80,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	75,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 % . .	98,950
» » » 1-6-1981/86 16 % . .	99,450
» » » 1-8-1982/84 19 % . .	100,475
» » » Ind. 1- 3-1981/84 . .	99,975
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,050
» » » » 1- 6-1981/84 . .	100,075
» » » » 1- 3-1982/84 . .	99,950
» » » » 1- 5-1982/84 . .	100,050
» » » » 1- 6-1982/84 . .	100,025
» » » » 1- 7-1982/84 . .	100,150
» » » » 1- 8-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,900
» » » » 1-10-1982/84 .	100 —
» » » » 1-11-1982/84 . .	100 —
» » » » 1-12-1982/84 . .	100,025
» » » » 1- 1-1983/85 . .	100,200
» » » » 1- 2-1983/85 . .	99,925
» » » » 1- 3-1983/85 . .	99,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/85 . .	99,800
» » » » 1- 5-1983/85 . .	99,850
» » » » 1- 6-1983/85 . .	99,900
» » » » 1- 1-1982/86 . .	100,800
» » » » 1- 3-1982/86 . .	100,225
» » » » 1- 5-1982/86 . .	100,225
» » » » 1- 6-1982/86 . .	100,150
» » » » 1- 7-1982/86 . .	100,675
» » » » 1- 8-1982/86 . .	100,250
» » » » 1- 9-1982/86 . .	99,900
» » » » 1-10-1982/86 . .	100 —
» » » » 1-11-1982/86 . .	100,025
» » » » 1-12-1982/86 . .	100,100
» » » » 1- 7-1983/86 . .	99,650
» » » » 1- 1-1983/87 . .	100,200
» » » » 1- 2-1983/87 . .	100,025
» » » » 1- 3-1983/87 . .	100 —
» » » » 1- 4-1983/87 . .	99,925
» » » » 1- 5-1983/87 . .	99,925
» » » » 1- 6-1983/87 . .	100 —
» » » » 1- 7-1983/88 . .	99,700
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	99,150
» » » 18 % 1- 4-1984	100 —
» » » 12 % 1-10-1984	97,700
» » » 18 % 1- 1-1985	101,500
» » » 17 % 1- 5-1985	100,750
» » » 17 % 1- 7-1985	100,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	91,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,900
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 gennaio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1718,750
Marco germanico . . .	607,780
Franco francese . .	198,685
Fiorino olandese	540,245
Franco belga	29,723
Lira sterlina	2402,100
Lira irlandese	1881,800
Corona danese	167,545
E.C.U.	1371,410
Dollaro canadese	1377,050
Yen giapponese	7,329
Franco svizzero	763,400
Scellino austriaco . . .	86,101
Corona norvegese	217,430
Corona svedese	209,985
FIM	288,395
Escudo portoghese . . .	12,590
Peseta spagnola	10,749

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito ad effettuare operazioni di debito pubblico

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 10 gennaio 1984, la Banca popolare abruzzese marchigiana - Soc. coop. a r.l., in Teramo, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(392)

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenchi 12 e 13

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 3. — Data: 9 marzo 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Caltanissetta. — Intestazione: suor Bellomo Luigia, nata a Caltanissetta il 25 aprile 1934. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 200.000 compl.;

numero ordinale portato dalla ricevuta: 6. — Data: 9 luglio 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Piacenza. — Intestazione: Michelotti Pietro, nato a Calendasco il 10 gennaio 1907. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 11. — Capitale: L. 205.000 compl.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(77)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proroga fino al 30 giugno 1984 delle agevolazioni tariffarie per i comuni della provincia di Napoli, compreso il capoluogo, previste dall'ordinanza 25 ottobre 1982, n. 69. (Ordinanza n. 32/83).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745, che ha prorogato al 30 giugno 1984 la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;

Vista l'ordinanza n. 69 del 25 ottobre 1982 che ha esteso alla popolazione terremotata provvisoriamente sistemata nei containers nella provincia di Napoli, capoluogo compreso, i benefici tariffari previsti dall'art. 1-*bis* della legge 14 maggio 1981, n. 219, per i comuni del cratere;

Vista l'ordinanza n. 3 del 20 aprile 1983 che ha confermato i suddetti benefici sino al 31 dicembre 1983;

Ravvisata la necessità di prorogare le suddette agevolazioni tariffarie, in considerazione della perdurante situazione di tensione che si rileva nella provincia interessata tra i terremotati ricoverati in containers;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Sono prorogate, sino alla data del 30 giugno 1984, le agevolazioni tariffarie, nonché le altre disposizioni previste per i comuni della provincia di Napoli, compreso il capoluogo, dall'ordinanza n. 69 del 25 ottobre 1982.

Napoli, addì 31 dicembre 1983

(390) *Il Ministro*: SCOTTI

Proroga validità ordinanze sino al 30 giugno 1984 (Ordinanza n. 1/84)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745;

Visto l'art. 1 del decreto-legge n. 745/1983 che ha disposto la proroga al 30 giugno 1984 del termine previsto nel primo comma dell'art. 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, relativo alla durata della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;

Ritenuto di dover procedere alla conferma sino al 30 giugno 1984 delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive individuate con ordinanza n. 2/83 del 14 aprile 1983, il cui termine di validità è stato prorogato dall'art. 1 dell'ordinanza n. 13/83 del 30 giugno 1983, nonché di quelle emanate nell'anno 1983;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma;

Dispone:

Le ordinanze, le istruzioni e le direttive individuate con ordinanza n. 2/83 del 14 aprile 1983, il cui termine di validità risulta prorogato dall'art. 1 dell'ordinanza n. 13/83 del 30 giugno 1983, nonché quelle emanate durante l'anno 1983, restano in vigore sino al 30 giugno 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 18 gennaio 1984

(391) *Il Ministro*: SCOTTI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 12265 del 24 gennaio 1984 praticabili dal 30 gennaio 1984 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Prodotto		
Gasolio autotrazione	L./lt	618
Gasolio agricoltura	»	443
Petrolio agricoltura	»	432
Gasolio pesca e piccola marina	»	410
Petrolio pesca e piccola marina	»	400
Olio combustibile ATZ	L./kg	386
Olio combustibile BTZ	»	424

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali A	B	C	D	E
Gasolio	L./lt	595	598	601	604	607
Petrolio (*)	»	651	654	657	660	663
Olio comb.le fluido	L./kg	513	516	519	522	525

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia .	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m. .	»	8
Isole minori .	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(483)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni alle deliberazioni 8 agosto 1980 concernenti i programmi straordinari case lavoratori addetti alle industrie.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPE ha modificato la propria delibera dell'8 agosto 1980, limitatamente a quanto concerne il « Settore case lavoratori », allegato *C*, per la regione Lazio, sostituendo, sotto la voce « Agglomerato di Frosinone », la S.p.a. « Fiat case sud » di Frosinone con il « Consorzio tra cooperative edilizie Cassino primo », fermo restando l'originario finanziamento di 1,576 miliardi di lire, e, sotto la voce « Agglomerato di Gaeta-Formia », la S.p.a. « Ginori » di Gaeta (Latina) con la « Cooperativa edilizia Bali Beach », fermo restando l'originario finanziamento di 3,151 miliardi di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPE ha modificato la propria delibera dell'8 agosto 1980, limitatamente a quanto concerne il « Settore case lavoratori », allegato *C*, per la regione Calabria, sostituendo, sotto la voce « Agglomerato di Crotone », la « Cooperativa edilizia Studium » con la « Cooperativa edilizia Scintilla », fermo restando l'originario finanziamento di 1,181 miliardi di lire; sotto la voce « Agglomerato Marina di Maida », la « Cooperativa edilizia La Gioia » con la « Cooperativa edilizia Program », fermo restando l'originario finanziamento di 3,151 miliardi di lire; e sotto la voce « Agglomerato di Saline », la « Cooperativa edilizia Pro Domo Nostra » con la « Cooperativa edilizia S. Monica » fermo restando l'originario finanziamento di 1,576 miliardi di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPE, a parziale modifica della propria delibera dell'8 agosto 1980, limitatamente a quanto concerne il « Settore case per lavoratori », allegato *C*, per la regione Abruzzo, ha stabilito che l'assegnazione del contributo di 1.969 miliardi di lire, prevista originariamente per la realizzazione di iniziative di edilizia abitativa da parte dell'Ente nazionale idrocarburi nell'agglomerato industriale di Chieti-Pescara, è destinata ad analoghe iniziative dello stesso ente da effettuarsi nell'agglomerato industriale di Ortona.

(154)

REGIONE LOMBARDIA

Autorizzazione all'aggiornamento dei risultati delle analisi chimico-fisica e batteriologica riportati sulle etichette dell'acqua minerale « Frida ».

Con decreto del presidente della giunta regionale 24 novembre 1983, n. 530, la Soc. Comiba S.p.a., codice fiscale n. 00217300128, in Vergiate (Varese), è autorizzata ad aggiornare i risultati delle analisi chimico-fisica e batteriologica riportati sulle etichette dell'acqua minerale « Frida » di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1980, n. 2096. Al decreto sono allegate le etichette, i bollini di spalla e il collarino.

(366)

REGIONE MARCHE

Aggiornamento delle analisi chimica e microbiologica dell'acqua minerale « Palmense del Piceno »

Si comunica che la ditta Fedeli Domenico, residente in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), via T. Tasso n. 5, con decreto del presidente della giunta regionale 9 novembre 1983, n. 14300, è stata autorizzata — secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977 — all'aggiornamento dell'analisi chimica e microbiologica riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale « Palmense del Piceno », approvate con decreto ministeriale 3 ottobre 1979, n. 1963. Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto ministeriale 3 ottobre 1979, n. 1963, ed i recipienti dell'acqua minerale « Palmense del Piceno » non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti, salvo l'aggiornamento delle analisi di cui sopra.

(398)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano stralcio comprensoriale delle zone di tutela fluviale

Con deliberazione del consiglio regionale 17 novembre 1983, n. 2196/4888 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione con atto n. 10693/7586 del 6 dicembre 1983) è stato approvato il piano stralcio comprensoriale delle zone di tutela fluviale ex art. 33 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, adottato con deliberazione del comitato comprensoriale di Lugo (Ravenna) 27 luglio 1983, n. 22. Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, sono depositati nella segreteria del comitato comprensoriale a libera visione del pubblico.

(399)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Champorcher, Brissogne, Sarre e Gressoney-La-Trinité

Con deliberazione della giunta regionale 11 novembre 1983, n. 6750, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 2 del piano regolatore generale del comune di Champorcher adottata con deliberazione 21 gennaio 1983, n. 9. Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

Con deliberazione della giunta regionale 7 dicembre 1983, n. 7272, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono stati approvati, la variante n. 1 ed il regolamento edilizio del comune di Brissogne adottati con deliberazione consiliare 18 settembre 1982, n. 57. Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

Con deliberazione della giunta regionale 7 dicembre 1983, n. 7274, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono stati approvati, con modificazioni, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Sarre adottati con deliberazione consiliare 10 agosto 1977, n. 228. Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

Con deliberazione della giunta regionale 7 dicembre 1983, n. 7336, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata, con modificazioni, la variante n. 2 del piano regolatore generale del comune di Gressoney-La-Trinité adottata con deliberazione consiliare 20 gennaio 1982, n. 24. Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(335)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a ventiquattro posti di infermiere generico presso l'Università di Bologna.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventiquattro posti di infermiere generico (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 del 26 luglio 1983, sono riaperti per la durata di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(404)

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di primario della divisione di geriatria presso l'unità sanitaria locale n. 11

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di geriatria presso l'unità sanitaria locale n. 11.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Oderzo (Treviso).

(372)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero (disciplina: nefrologia);

due posti di assistente medico (disciplina: nefrologia);

quattro posti di operatore professionale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Gallarate (Varese).

(370)

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina generale presso il presidio ospedaliero ospedale « Martini » dell'unità sanitaria locale n. 1-23.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale presso il presidio ospedaliero ospedale « Martini » dell'unità sanitaria locale n. 1-23.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ospedale « Martini », in Torino.

(371)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1983, n. 36.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° settembre 1982, n. 38, concernente la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 49 *del 7 dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 23 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 38, è sostituito dal seguente:

« L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico autorizza, entro i termini di seguito indicati, l'attuazione del programma di cui al secondo comma del presente articolo, confermandolo ovvero integrandolo con eventuali prescrizioni, con particolare riguardo all'inizio dei lavori ed al termine di tempo entro il quale lo scarico deve essere adeguato alla presente disciplina, nonché ai limiti transitori che lo scarico deve rispettare nel tempo intercorrente:

1) nel caso di scarichi di insediamenti civili, l'autorizzazione viene rilasciata entro il termine del 7 ottobre 1983;

2) nel caso di scarichi di pubbliche fognature recapitanti sul suolo, negli strati superficiali del suolo, nelle acque di transizione e nel mare, l'autorizzazione viene rilasciata entro il termine del 31 maggio 1984;

3) nel caso di scarichi di pubbliche fognature recapitanti nei corpi idrici superficiali:

a) qualora il programma sia conforme al piano regionale di risanamento delle acque, l'autorizzazione viene rilasciata entro il termine del 31 maggio 1984;

b) qualora il programma non sia conforme al piano regionale di risanamento delle acque, la provincia, prima di autorizzarne l'attuazione, segnala, entro il 15 gennaio 1984, la difformità alla giunta regionale, con proprio parere in proposito, esteso anche alle conseguenze che la difformità esplicherebbe sugli interventi previsti dai comuni limitrofi per il risanamento delle acque. Qualora la difformità riguardi opere di rilevante entità e tali da alterare gli schemi di depurazione previsti dal piano regionale di risanamento delle acque, o che possano incidere negativamente su interventi in corso d irealizzazione per l'attuazione del piano medesimo, con particolare riferimento ai casi in cui essi siano previsti a servizio di più comuni, la giunta regionale, entro novanta giorni, può prescrivere, sulla base di un esame tecnico da svolgersi caso per caso, le modifiche da apportare

al programma per renderlo compatibile con il piano anzidetto. Con il medesimo provvedimento la giunta indica anche il termine entro il quale il comune deve presentare il programma modificato. La provincia entro tre mesi ne autorizza l'attuazione ».

Art. 2.

Alla mancata presentazione, nel termine fissato dalla giunta regionale, del programma modificato di cui all'art. 23, terzo comma, numero 3*b*), della legge regionale 1° settembre 1982, n. 38, come modificato dalla presente legge, si applicano le sanzioni previste all'art. 22, primo comma, n. 3), della medesima legge regionale 1° settembre 1982, n. 38.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 8 novembre 1983

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1983, n. **37**.
Contributi a favore delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli per lo svolgimento dei compiti di istituto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 49 *del 7 dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità della legge e destinatari

La Regione concede alle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, operanti con proprie strutture sull'intero territorio regionale, contributi per lo svolgimento di ulteriori programmi di attività che integrano quelli normalmente attuati dalle organizzazioni stesse, ai fini dello sviluppo dell'agricoltura e del mondo rurale.

Art. 2.
Presentazione delle domande ed articolazione dei programmi di attività

Le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli destinatarie della presente legge presentano entro il 31 dicembre apposita istanza corredata dai programmi di attività citati all'art. 1 e da preventivi di spesa, articolati anche su base provinciale e zonale, con particolare riguardo alla:

a) divulgazione e sviluppo dell'associazione e della cooperazione in agricoltura;

b) promozione dell'assistenza tecnica in agricoltura a norma della legge regionale 10 settembre 1979, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni;

c) assistenza alla gestione aziendale;

d) promozione di attività volte a favorire lo sviluppo della produzione, l'incremento della produttività ed il miglioramento delle tecniche produttive, nonché il recupero ed il riequilibrio del territorio e dell'ambiente rurale;

e) assistenza contrattuale, sindacale, legale, fiscale e tributaria agli associati, con particolare riferimento ai territori montani e alle zone depresse svantaggiate riconosciute tali ai sensi dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

Art. 3.
Ripartizione dei contributi

La giunta regionale assegna i contributi ripartendo le somme disponibili nel bilancio regionale fra le organizzazioni professionali che ne abbiano fatto richiesta, ai sensi del precedente art. 2, sulla base dei seguenti criteri:

1) per il trenta per cento in parti eguali;

2) per il settanta per cento in proporzione diretta della consistenza dei programmi di attività e della rappresentatività di ciascuna organizzazione professionale tenuto conto dei criteri concordati in campo nazionale per il riparto dei contributi di assistenza contrattuali vistato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.
Liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo assegnato è disposta dal presidente della giunta regionale ed avviene sulla base di una relazione finale sull'attività svolta da presentare entro un mese dal termine dell'attività programmata.

Su motivata richiesta dell'organizzazione beneficiaria, la giunta regionale può consentire la liquidazione ed il pagamento anticipato del contributo assegnato in due rate semestrali pari ognuna al quaranta per cento del contributo totale.

Art. 5.
Norma transitoria

Per l'esercizio finanziario 1983 la domanda di cui al primo comma del precedente art. 2, deve essere presentata alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'eventuale anticipazione prevista al secondo comma dell'art. 4 è consentita all'atto dell'accoglimento della domanda di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.
Abrogazioni

Sono abrogati il quarto comma dell'art. 2, il secondo ed il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 37, come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 2.

Art. 7.
Norma finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di L. 300.000.000 in termini di competenza dal cap. 9030 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 e corrispondente istituzione, nel medesimo stato di previsione del cap. 6850 « Contributi alle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli per lo svolgimento di ulteriori programmi di attività per lo sviluppo dell'agricoltura e del mondo rurale » con lo stanziamento di L. 300.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 15 novembre 1983

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1983, n. 38.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 settembre 1979, n. 33: « Disciplina dell'assistenza tecnica in agricoltura ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 49 *del 7 dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 10 settembre 1979, n. 33, è sostituito dai seguenti:

« Il servizio di assistenza tecnica è svolto dalla Regione che provvede all'attuazione delle iniziative e degli interventi direttamente, anche con la stipulazione di convenzioni con enti o istituti specializzati, ed in collaborazione con le comunità montane, i consorzi di comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura e le associazioni degli imprenditori agricoli. A tal fine la giunta regionale è autorizzata ad assumere i relativi impegni di spesa.

Il settore agricoltura e foreste provvede al coordinamento ed agli indirizzi tecnici del servizio nonchè al collegamento con la ricerca scientifica e con la sperimentazione ».

Art. 2.

All'art. 6 della legge regionale 10 settembre 1979, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

« La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per la organizzazione di convegni od incontri di studio su temi di interesse agricolo ».

Art. 3.

Dopo l'art. 6 della legge regionale 10 settembre 1979, n. 33, è aggiunto il seguente art. 6-*bis*:

« La giunta regionale, al fine di favorire la piena valorizzazione della produzione agricola ed il suo più efficace inserimento nel sistema di commercializzazione, è autorizzata a finanziare le spese:

a) per lo svolgimento e promozione di iniziative dirette ad acquisire ed elaborare informazioni sull'andamento dei mercati nazionali ed esteri per la loro diffusione fra gli operatori agricoli;

b) per ogni altra idonea iniziativa ».

Art. 4.

L'art. 12 della legge regionale 10 setembre 1979, n. 33, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale è autorizzata a concedere alle associazioni di imprenditori agricoli, con priorità a quelle costituite da coltivatori diretti, contributi fino ad un massimo dell'ottanta per cento della spesa ammissibile per l'organizzazione di mostre agricole e zootecniche a carattere intercomunale aventi esclusivamente scopi didattici e informativi.

Le mostre di cui al precedente comma non sono comprese fra quelle indicate dall'art. 2 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 40, e non sono soggette alle disposizioni di cui alla legge medesima ».

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983:

(*Omissis*).

Agli oneri per gli esercizi successivi si può provvedere con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 15 novembre 1983

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1983, n. 39.

Composizione e funzionamento delle commissioni provinciali per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 49 *del 7 dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Le commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come modificato dall'art. 31, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono, composte da:

a) l'assessore regionale incaricato con funzioni di presidente;

b) un dipendente regionale del settore territorio - ufficio beni ambientali, con funzione di vice presidente;

c) il sovraintendente per i beni ambientali e architettonici della Liguria o un suo delegato;

d) il sovraintendente per i beni archeologici della Liguria o un suo delegato;

e) tre esperti, per ciascuna commissione, designati dal consiglio regionale con voto limitato a due nominativi.

Le commissioni sono nominate con decreto del presidente della giunta regionale e durano in carica quattro anni.

Il presidente, allorchè lo richieda la natura degli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede ad aggregare alle commissioni un esperto in materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale dello Stato di cui all'art. 31, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975 citato.

Gli esperti di cui al comma precedente sono nominati con il decreto di costituzione delle singole commissioni e restano in carica per tutta la durata delle stesse. Quando partecipano alle riunioni hano diritto di voto. Agli stessi sono corrisposte le indennità ed i rimborsi spese di cui all'art. 3.

Le funzioni di segreteria delle commissioni sono assicurate da dipendenti del settore territorio - ufficio beni ambientali.

Le commissioni hanno sede presso gli uffici della Regione

Art. 2.

Le commissioni provinciali sono convocate dal presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

Le commissioni deliberano a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 3.

Ai componenti delle commissioni provinciali sono corrisposte le indennità ed i rimborsi spese previsti dalla legge regionale vigente in materia.

Per i componenti delle commissioni che siano dipendenti regionali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 4.

Con apposito regolamento sarà disciplinato il funzionamento delle commissioni.

Sino all'approvazione di detto regolamento si applicheranno, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni concernenti il funzionamento delle commissioni contenute nel regolamento per l'attuazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 5.

E' abrogato l'art. 7 della legge regionale 4 aprile 1978, numero 23.

Art. 6.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge le commissioni provinciali siano state già nominate ai sensi dell'art. 7 della legge 4 aprile 1978, n. 23, al fine dell'applicazione dell'art. 1 si provvede mediante integrazione delle commissioni stesse con il componente di cui alla lettera *b*), art. 1.

Il termine di durata in carica delle commissioni decorre dalla data del decreto del presidente della giunta regionale con cui si provvede all'integrazione.

Sono comunque fatte salve le designazioni degli esperti già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 15 novembre 1983

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1983, n. **40**.

Ulteriori contributi per la tenuta della contabilità aziendale in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 49 *del 7 dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale, per consentire la prosecuzione della tenuta della contabilità aziendale in agricoltura in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 della direttiva comunitaria n. 159 del 17 aprile 1972, concede ulteriori contributi ai soggetti di cui all'art. 29 della legge regionale 6 ottobre 1977, n. 41, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 30 agosto 1979, numero 30.

Al finanziamento dell'intervento di cui al presente articolo si provvede, in deroga a quanto previsto dall'art. 53 della legge regionale 6 ottobre 1977, n. 41, con apposito stanziamento di bilancio.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di L. 300.000.000 in termini di competenza e di cassa dal cap. 9000 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 e corrispondente istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo:

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 15 novembre 1983

MAGNANI

(175)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli del supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227